

Allegato A

Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

3.2.2 b Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia deve essere determinato tenendo conto di molti fattori strutturali e organizzativi e in particolare l'esperienza maturata dall'istituzione dei nidi (legge 1044/1971) nei vari territori e a livello nazionale.

Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere:

- per la sezione dei bambini da 3 a 10-12 mesi, di 1 a 6;
- per la sezione che accoglie bambini da 10-12 mesi fino a 23, di 1 a 7;
- per la sezione che accoglie bambini dai 24 ai 36, mesi di 1 a 10.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private; nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventidue bambini (numero massimo di bambini iscritti), escluso il personale di cucina.